



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Primo gruppo

Il Tribunale di Venezia, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dott.ssa Daniela Bruni

Presidente

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice estensore

Dott. Fabio Massimo Saga

Giudice

Vista l'istanza di liquidazione per il patrocinio prestato a spese dello Stato in favore di

, ammessa in via anticipata e provvisoria con delibera Coa di Venezia del 2.11.2016;

- rilevato che, dalla dichiarazione dal Mod. 730/2019 in atti, relativo al periodo d'imposta 2018, emerge che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di € 12.018, superiore quindi al limite di cui all'art. 76 T.U.S.G;

- considerato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "In tema di gratuito patrocinio, l'art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore; pertanto, la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato" (cass. nn. 65/2013 e 23635/2011);

- considerato, poi, che il T.U. spese di giustizia parametrata la non abbenza a determinati scaglioni di reddito con riferimento a tutti i costi del processo e non a determinate fasi (art. 24, terzo comma, Cost.): tale impostazione, quindi, non mortifica le aspettative retributive dell'avvocato (v. pure art. 4, 36, 41 Cost.) ma piuttosto riconduce a ragionevolezza (art. 3 Cost.) l'istituto visto che il difensore in parola viene parificato, senza che vi sia alcuna ragionevole motivazione per discriminare, a tutti gli altri difensori al quale viene negato il beneficio *de quo* sulla base di un criterio univoco, espresso dalla capacità reddituale di una persona ritenuta dal Legislatore di per sé in grado di sostenere l'intera spesa del processo;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 136 per la revoca dell'ammissione al patrocinio la quale, per i motivi sopra dedotti ha efficacia retroattiva sino alla richiesta di ammissione;

ritenuto, pertanto, che nulla possa essere liquidato al difensore;

P. Q. M.

Revoca l'ammissione di _____ al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dal difensore.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il 26/11/2019.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Tania Vettore)

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Bruni)